

La libertà personale

1. E' compito dello Stato tutelare la libertà personale, diritto sacro e inviolabile di ciascun cittadino
2. La libertà personale può essere limitata soltanto in casi e modi stabiliti tassativamente.
3. La libertà personale può essere limitata nei soli casi e modi stabiliti tassativamente dalla legge.
4. La libertà personale può essere limitata esclusivamente quando il Governo ravvisi la sussistenza dei presupposti stabiliti tassativamente dalla legge.
5. La libertà personale può essere limitata solo quando un giudice ravvisi la sussistenza dei presupposti tassativamente stabiliti dalla legge
6. La libertà personale può essere limitata nei soli casi e modi previsti dalla legge e solo su provvedimento del giudice motivato e impugnabile che ne ravvisi la sussistenza
7. La libertà personale può essere limitata solo sulla base di una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva pronunciata da un giudice che abbia ravvisato la sussistenza di un delitto penale previsto dalla legge.

La libertà di circolazione e di soggiorno

8. La libertà di circolazione e soggiorno in ogni parte del Paese può essere limitata nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge
9. La libertà di circolazione e soggiorno in ogni parte del Paese può essere limitata nei soli casi previsti da una legge generale
10. La libertà di circolazione e soggiorno in ogni parte del Paese può essere limitata solo per motivi di sanità e sicurezza previsti da una legge generale

La libertà di associazione

11. Tutti i cittadini sono liberi di associarsi per scopi non vietati alle associazioni dalla legge. L'associazione che persegua fini ad essa vietati dalla legge deve essere sciolta.
12. Tutti i cittadini sono liberi di associarsi per scopi non vietati ai singoli dalla legge penale. L'associazione che persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale deve essere sciolta.